



Comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA  
del Ministero dell'Istruzione e del Merito

[evoluzione.ata@gmail.com](mailto:evoluzione.ata@gmail.com)

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito

Prof. Giuseppe Valditara

[segreteria.ministro@istruzione.it](mailto:segreteria.ministro@istruzione.it)

Al Prof. Avv. Giuseppe Recinto

Capo di Gabinetto del Ministero

[segreteria.cdg@istruzione.it](mailto:segreteria.cdg@istruzione.it)

Alla Sottosegretaria

Onorevole Paola Frassinetti

[segreteria.frassinetti@istruzione.it](mailto:segreteria.frassinetti@istruzione.it)

Al Dott. Mauro Antonelli

Capo Segreteria Tecnica

[segr.tecnicaministro@istruzione.it](mailto:segr.tecnicaministro@istruzione.it)

Al Prof. Lorenzo Saltari

Capo Ufficio Legislativo

[segr.capouffleg@istruzione.it](mailto:segr.capouffleg@istruzione.it)

Al Dott. Antonio Natali

Direttore Generale Ufficio di Gabinetto

[segreteria.natali@istruzione.it](mailto:segreteria.natali@istruzione.it)

Alla Dott.ssa Carmela Palumbo

Capo Dipartimento per il sistema educativo di  
istruzione e formazione

[dpit.segreteria@istruzione.it](mailto:dpit.segreteria@istruzione.it)

Alla Dott.ssa Maria Assunta Palermo

Direttore generale per il personale scolastico

[dgper.segreteria@istruzione.it](mailto:dgper.segreteria@istruzione.it)

Alla Dott.ssa Antonella Iunti

Direttore generale per le risorse umane

[dgruf.segreteria@istruzione.it](mailto:dgruf.segreteria@istruzione.it)

Alla Dott.ssa Mariarita Calvosa

Ufficio V Personale ATA

[mariarita.calvosa@istruzione.it](mailto:mariarita.calvosa@istruzione.it)

[dgper.ufficio5@istruzione.it](mailto:dgper.ufficio5@istruzione.it)

All'Ufficio Scolastico Regionale Marche

[direzione-marche@istruzione.it](mailto:direzione-marche@istruzione.it)

All'Ambito Territoriale di Ancona

[usp.an@istruzione.it](mailto:usp.an@istruzione.it)

[francesco.carovigno2@istruzione.it](mailto:francesco.carovigno2@istruzione.it)

[fabio.chiarini.115@scuola.istruzione.it](mailto:fabio.chiarini.115@scuola.istruzione.it)

All'Ambito Territoriale di Macerata

[usp.mc@istruzione.it](mailto:usp.mc@istruzione.it)

Alla Regione Marche

Lavoro e Formazione Professionale

[andrea.rossi@regione.marche.it](mailto:andrea.rossi@regione.marche.it)

Al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione  
Componente eletto per il personale ATA  
Pasquale Raimondo  
[praimondo@uilscuola.it](mailto:praimondo@uilscuola.it)

ANP Associazione Nazionale Dirigenti  
Pubblici e alte professionalità della scuola  
[segreteria@anp.it](mailto:segreteria@anp.it)

FLC CGIL Scuola  
[organizzazione@flcgil.it](mailto:organizzazione@flcgil.it)

CISL SCUOLA  
[cisl.scuola@cisl.it](mailto:cisl.scuola@cisl.it)

UIL SCUOLA RUA  
[uilscuola@uilscuola.it](mailto:uilscuola@uilscuola.it)

FGU GILDA UNAMS  
[segreteria@cn@gilda-unams.it](mailto:segreteria@cn@gilda-unams.it)

SNALS  
Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola  
[info@snals.it](mailto:info@snals.it)

Oggetto: Istanza di chiarimento interpretativo, uniformazione applicativa e richiesta di indirizzo amministrativo in ordine alla valutabilità, ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie ATA di III fascia (Collaboratore Scolastico – Allegato A/5 e Operatore Scolastico – Allegato A/6 del D.M. 21 maggio 2024, n. 89), dei Certificati di Qualificazione Professionale OSA e OSS rilasciati ai sensi del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 – richiesta di coordinamento interpretativo e indirizzo uniforme.

Il Comitato Evoluzione ATA, nell'interesse degli aspiranti e del personale coinvolto nelle procedure di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, sottopone nuovamente alla cortese attenzione delle Amministrazioni destinarie la seguente questione interpretativa, che presenta rilevanti profili di disomogeneità applicativa e produce effetti concretamente incidenti sulle posizioni lavorative e professionali dei candidati interessati.

### **PREMESSO CHE**

con Decreto Ministeriale 21 maggio 2024, n. 89 è stata disciplinata la procedura di inserimento e aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2024/2025 – 2026/2027;

gli Allegati A/5 e A/6 al predetto decreto, rispettivamente riferiti ai profili di Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico, prevedono la valutazione, tra i titoli culturali, delle qualifiche conseguite al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e di operatore di assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni, precisando che, per le qualifiche conseguite dal 2012 in poi, “devono essere quelle dell'IeFP, di competenza regionale, ma con valore nazionale”, restando ferme quelle conseguite anteriormente;

la citata formulazione presenta una oggettiva criticità di coordinamento normativo, in quanto richiama qualificazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie che, nell'ambito del sistema nazionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), **non risultano ordinamentalmente previste**;

il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale aggiornato con Decreto Interministeriale 23 aprile 2012, recante recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, **non contempla le figure professionali di Operatore Socio Assistenziale (OSA) e Operatore Socio Sanitario (OSS)**;

il successivo aggiornamento del Repertorio nazionale IeFP, intervenuto con Decreto Interministeriale 7 luglio 2020, recependo gli accordi sanciti in Conferenza Stato-Regioni nel 2019, **non contempla parimenti le figure OSA e OSS**;

**ne consegue che le qualificazioni OSA e OSS non risultano conseguibili attraverso i percorsi IeFP nazionali disciplinati dal D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e dai relativi repertori nazionali di riferimento**;

nondimeno, dette qualificazioni continuano ad essere conseguite nell'ambito dei sistemi pubblici regionali di qualificazione e certificazione delle competenze, secondo il distinto e successivo assetto ordinamentale introdotto dal D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 e dalla relativa disciplina attuativa;

### **CONSIDERATO IN DIRITTO CHE**

il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 ha istituito il sistema nazionale di certificazione delle competenze e, all'art. 8, il Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

il Decreto Interministeriale 30 giugno 2015 ha definito il quadro operativo di riferimento per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

il Decreto Interministeriale 8 gennaio 2018 ha istituito il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ), correlato ai livelli EQF;

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 gennaio 2021 ha disciplinato l'interoperabilità degli enti titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, fondandola sui principi di approccio cooperativo, progressivo e sostanziale, finalizzati a garantire omogeneità e spendibilità nazionale delle qualificazioni pubbliche;

le qualificazioni professionali rilasciate ai sensi degli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 13/2013, inserite nei repertori regionali, correlate ai sistemi nazionali di qualificazione e collocate nei relativi livelli EQF, costituiscono qualificazioni pubbliche certificate, ontologicamente distinte da meri attestati privatistici di frequenza;

con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 826 del 4 luglio 2024 è stato formalmente precisato che i Certificati di Qualificazione Professionale conseguiti ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 hanno valore sull'intero territorio nazionale, sono correlati al QNQ/EQF e possono costituire titolo spendibile nei pubblici concorsi e nei requisiti professionali previsti dall'ordinamento;

appare pertanto necessario coordinare la formulazione contenuta negli Allegati A/5 e A/6 del D.M. n. 89/2024 con l'attuale sistema nazionale delle qualificazioni professionali introdotto dal D.Lgs. n. 13/2013 e con i successivi strumenti di riconoscimento nazionale delle qualificazioni regionali;

### **RILEVATO CHE**

nelle precedenti procedure ATA disciplinate dal D.M. 3 marzo 2021, n. 50, le qualificazioni regionali socio-assistenziali e socio-sanitarie risultavano ordinariamente dichiarate e valutate, consentendo l'attribuzione del relativo punteggio;

l'attuale formulazione del D.M. n. 89/2024 ha generato un quadro interpretativo differente, nel quale qualificazioni regionali OSA e OSS conseguite dopo il 2012 rischiano di non risultare valutabili ove interpretate in senso strettamente coincidente con il sistema IeFP nazionale;

tale circostanza determina una obiettiva criticità di coordinamento, poiché le figure OSA e OSS risultavano valutabili nel previgente assetto regolamentare e, al contempo, non trovano corrispondenza nei repertori nazionali IeFP richiamati dalla nuova formulazione;

non può pertanto escludersi che la formulazione utilizzata negli Allegati A/5 e A/6 del D.M. n. 89/2024 abbia generato una oggettiva criticità di coordinamento tra il riferimento alle qualifiche socio-assistenziali e socio-sanitarie e il contestuale richiamo ai percorsi IeFP;

con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 1716 del 24 novembre 2025, recante approvazione della programmazione regionale dell'offerta formativa IeFP per l'anno

**2026/2027, non risultano previste le figure OSA e OSS nell'ambito dei percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale;**

tale circostanza conferma, con specifico riguardo al territorio marchigiano, la mancata corrispondenza tra le figure OSA e OSS e l'attuale offerta formativa IeFP;

numerose istituzioni scolastiche, in particolare nell'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e segnatamente nella provincia di Ancona, stanno procedendo al mancato riconoscimento e alla decurtazione del punteggio relativo ai Certificati di Qualificazione Professionale OSA e OSS rilasciati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013;

tale situazione determina effetti concretamente pregiudizievoli per gli aspiranti interessati, consistenti in arretramento in graduatoria, perdita di opportunità di reclutamento, compromissione della maturazione di servizio e possibile incidenza patrimoniale e professionale;

**non risultano, allo stato, analoghe criticità applicative diffuse presso altri Uffici Scolastici Regionali;**

al contrario, allo stato delle informazioni raccolte dallo scrivente Comitato, in numerosi altri contesti territoriali i certificati regionali OSA e OSS continuano ad essere ordinariamente accettati e valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio;

tale disomogeneità applicativa, a parità di titolo posseduto e di disciplina nazionale di riferimento, rende particolarmente urgente un indirizzo amministrativo uniforme;

#### **RILEVATO ALTRESÌ CHE**

con nota ministeriale prot. n. 10009 del 15 aprile 2026, relativa ai concorsi ATA per titoli – graduatorie permanenti “24 mesi” a.s. 2026/2027 – il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha precisato, alla lettera k), che gli attestati di qualifica professionale valutabili sono quelli rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 o del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

pur nella distinzione tra le procedure interessate, tale chiarimento conferma la rilevanza ordinamentale delle qualificazioni professionali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 e rende particolarmente opportuna una esplicita armonizzazione interpretativa anche con riferimento alle graduatorie ATA di III fascia;

#### **SI OSSERVA ALTRESÌ CHE**

la questione interpretativa oggetto della presente istanza è emersa anche in sede giurisdizionale, con riferimento ad un ricorso proposto recentemente innanzi al Tribunale di Ancona avente ad oggetto il mancato riconoscimento del punteggio relativo ad una qualifica OSA conseguita presso la Regione Campania;

**assume particolare rilievo il fatto che, nel giudizio richiamato, la difesa del lavoratore ricorrente abbia dedotto l'inesistenza di percorsi IeFP corrispondenti alle qualificazioni OSA e OSS e che tale circostanza non sia stata specificamente contestata dall'Amministrazione resistente, come espressamente registrato dal Tribunale;**

detta mancata contestazione riveste significativo valore processuale, atteso che la stessa Amministrazione non ha opposto elementi idonei a smentire la dedotta assenza delle figure OSA e OSS nell'ambito del Repertorio nazionale IeFP e dei relativi percorsi formativi;

la decisione del Tribunale, pur prendendo atto di tale circostanza, non ha affrontato nel merito le conseguenze interpretative derivanti dalla mancata corrispondenza tra le qualificazioni OSA e OSS e il sistema IeFP richiamato dal D.M. n. 89/2024, né ha proceduto ad una interpretazione sistematica della disposizione regolamentare alla luce del successivo assetto ordinamentale introdotto dal D.Lgs. n. 13/2013;

la pronuncia ha invece circoscritto il proprio sindacato ai limiti propri del giudizio ordinario e della disapplicazione dell'atto amministrativo, ritenendo non individuabile, nel caso concreto, una disposizione normativa di rango superiore idonea ad imporre l'attribuzione del punteggio richiesto;

la decisione in parola non può pertanto essere assunta quale precedente idoneo a definire o superare la criticità interpretativa qui rappresentata, permanendo integralmente la necessità di un intervento chiarificatore dell'Amministrazione centrale;

la stessa vicenda processuale conferma, piuttosto, che la questione non risulta ad oggi definitivamente risolta né sul piano interpretativo né sul piano applicativo e che, proprio in ragione della mancata definizione amministrativa della problematica, continua a generare contenzioso, difformità territoriali e incertezza nell'azione delle istituzioni scolastiche;

### **CONSIDERATO INFINE CHE**

la questione interpretativa oggetto della presente istanza risulta già formalmente sottoposta all'attenzione dell'Amministrazione da parte del Comitato scrivente e di ulteriori soggetti rappresentativi, senza che, allo stato, sia intervenuto un chiarimento ufficiale idoneo ad assicurare uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale;

il perdurare dell'attuale incertezza interpretativa e dell'assenza di un indirizzo amministrativo univoco continua a produrre effetti concretamente pregiudizievoli nei confronti degli aspiranti interessati, determinando disparità applicative territoriali, provvedimenti difformi e conseguenze incidenti sulle posizioni lavorative e professionali dei candidati;

tale situazione espone prevedibilmente l'Amministrazione scolastica e lo stesso Ministero dell'Istruzione e del Merito al rischio di ulteriore e diffuso contenzioso amministrativo e giuslavoristico, con aggravio procedimentale, incremento dei costi pubblici, moltiplicazione di provvedimenti di autotutela e persistente compromissione dell'uniforme applicazione della normativa nazionale;

un tempestivo intervento chiarificatore dell'Amministrazione centrale appare pertanto non solo opportuno sotto il profilo della certezza del diritto e della coerenza applicativa, ma altresì funzionale alla prevenzione del contenzioso e alla tutela del buon andamento dell'azione amministrativa;

il permanere dell'attuale situazione di incertezza interpretativa, nonostante le precedenti segnalazioni e le richieste di chiarimento già formalmente sottoposte all'attenzione

dell'Amministrazione dal Comitato scrivente e da ulteriori soggetti rappresentativi, rischia di determinare un progressivo aggravamento delle disomogeneità applicative e delle conseguenze pregiudizievoli per gli aspiranti interessati;

in assenza di un tempestivo intervento chiarificatore e di uniformazione ministeriale, il Comitato scrivente si vedrà costretto, nell'ambito delle ordinarie prerogative di tutela e rappresentanza degli interessi coinvolti, a promuovere ulteriori iniziative istituzionali volte a sollecitare la definizione della questione, ivi compresa la richiesta di proposizione di interrogazioni parlamentari e la trasmissione della relativa documentazione agli organi competenti per le eventuali valutazioni di rispettiva competenza;

in particolare, la situazione amministrativa sopra rappresentata, ove protratta in assenza di indirizzi applicativi uniformi, appare suscettibile di generare aggravio procedimentale, moltiplicazione del contenzioso, proliferazione di attività di riesame e autotutela, nonché potenziale dispendio di risorse pubbliche, profili che il Comitato si riserva di rappresentare nelle sedi opportune per le eventuali valutazioni di competenza, senza alcuna interferenza con le attribuzioni proprie dell'Amministrazione scolastica.

Il Comitato Evoluzione ATA rivolge altresì formale invito alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca, destinatarie della presente per opportuna conoscenza, affinché, nell'ambito delle rispettive prerogative di rappresentanza e tutela collettiva, vogliano rappresentare con urgenza la questione oggetto della presente istanza nelle competenti sedi di confronto sindacale e istituzionale, con particolare riguardo alla riunione convocata presso l'ARAN in data 26 maggio p.v.

La problematica concernente la valutabilità dei Certificati di Qualificazione Professionale OSA e OSS rilasciati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 nelle graduatorie ATA di III fascia, unitamente alle rilevate difformità applicative territoriali e alla persistente assenza di un indirizzo ministeriale uniforme, presenta infatti evidenti ricadute sulle condizioni di accesso al lavoro, sulla certezza applicativa della disciplina e sulla tutela delle aspettative professionali dei lavoratori interessati.

Il Comitato auspica pertanto che le Organizzazioni Sindacali vogliano promuovere, anche nell'ambito del confronto previsto presso l'ARAN, ogni utile interlocuzione finalizzata a sollecitare un tempestivo chiarimento ministeriale e ad assicurare uniforme applicazione della normativa nazionale, prevenendo l'ulteriore aggravarsi delle criticità già segnalate e delle conseguenti ricadute amministrative, lavorative e contenziose.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

il Comitato Evoluzione ATA

### **CHIEDE**

l'adozione di urgente nota interpretativa ministeriale/FAQ volta a chiarire in via definitiva la disciplina applicabile ai Certificati di Qualificazione Professionale OSA e OSS rilasciati ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 ai fini della valutazione nelle graduatorie ATA di III fascia;



l'emanazione di indirizzi applicativi uniformi rivolti agli Uffici Scolastici Regionali, agli Ambiti Territoriali e alle istituzioni scolastiche, al fine di assicurare omogeneità interpretativa e prevenire difformità territoriali nell'applicazione del D.M. n. 89/2024;

la valutazione, da parte degli uffici competenti, dell'opportunità di promuovere il riesame in autotutela dei provvedimenti eventualmente adottati sulla base di interpretazioni restrittive non uniformemente coordinate con il quadro normativo richiamato;

la valutazione dell'opportunità di evitare, nelle more del richiesto chiarimento interpretativo, ulteriori determinazioni suscettibili di produrre effetti pregiudizievoli irreversibili fondati su letture applicative non uniformi;

la definizione della presente questione con la massima sollecitudine, attesa la concreta incidenza che l'attuale incertezza interpretativa continua a produrre sulle posizioni lavorative e professionali di numerosi aspiranti ATA.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale interlocuzione istituzionale utile all'approfondimento della questione rappresentata e confidando in un tempestivo intervento chiarificatore delle Amministrazioni destinatarie, nell'interesse della certezza del diritto, della coerenza applicativa e dell'uniforme attuazione della normativa nazionale, si porgono distinti saluti.

Napoli, 24 maggio 2026

**EVOLUZIONE ATA**

**Comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA**

**del Ministero dell'Istruzione e del Merito**

[evoluzione.ata@gmail.com](mailto:evoluzione.ata@gmail.com)